

REGIONE PIEMONTE
PROVINCIA DEL VERBANO-CUSIO-OSSOLA
COMUNE DI VILLADOSSOLA

**PIANO REGOLATORE CIMITERIALE
CIMITERO DEL CAPOLUOGO**

FASCICOLO A

**PIANO REGOLATORE CIMITERIALE
NORME TECNICHE DI ATTUAZIONE**

28 ottobre 2009

Indice generale

CAPO I - Generalità.....	3
Art.1. Riferimenti normativi.....	3
Art.2. Finalità.....	3
Art.3. Dimensionamento.....	3
Art.4. Fascia di rispetto e possibilità di espansione.....	4
Art.5. Indagine geologica.....	4
Art.6. Rischio sismico.....	4
Art.7. Zone di tutela monumentale e /o soggette a vincoli paesaggistici.....	5
Art.8. Documentazione.....	5
Art.9. Revisione.....	6
CAPO II -. Dimensionamento.....	7
Art.10 Organizzazione delle sepolture.....	7
Art.11. Successione e durata delle concessioni.....	7
Art.12. Fabbisogno di campi comuni di inumazione.....	8
Art.13 Fabbisogno di loculi.....	8
Art.14 Fabbisogno di ossari/cinerari.....	8
Art.15 Tombe di famiglia.....	9
CAPO III - . Interventi su dotazioni obbligatorie esistenti.....	10
Art.16 Interventi sui campi di inumazione.....	10
Art.17 Servizio di custodia (Art.52/1 D.P.R. 285/90).....	10
Art.18 Servizi igienici (Art.60/1 D.P.R. 285/90).....	11
Art.19 Servizi idrici (Art.60/1 D.P.R. 285/90).....	11
Art.20 Recinzione cimiteriale (Art.60/1 D.P.R. 285/90).....	11
Art.21 Camera mortuaria (Art.64-65 D.P.R.285/90).....	11
Art.22 Ossario comune (Art.67/1 D.P.R.285/90).....	12
Art.23 Cinerario comune (Art.80 D.P.R.285/90).....	12
Art.24 Sala Autopsia (Art.66 D.P.R.285/90)	12
CAPO IV - . Interventi sulle altre dotazioni cimiteriali esistenti.....	13
Art.25 Viabilità interna.....	13
Art.26 Sistema di smaltimento acque meteoriche.....	13
Art.27 Smaltimento rifiuti (Art.12 – 13 D.P.R. 254/03)	13
Art.28. Barriere architettoniche.....	14
CAPO V - Ampliamento.....	15
Art.29 Ubicazione ed estensione.....	15
Art.30 Spazio per la dispersione delle ceneri.....	15
CAPO VI.....	16
Varie.....	16
Art.31 Vie di accesso, parcheggi e collegamenti.....	16
Art.32. Fascia di rispetto.....	16
Art.33. Programma di attuazione.....	17
NORMATIVA TECNICA DI ATTUAZIONE.....	18
Art.1. Tipologie di sepoltura.....	18
Art.3 Tipologie, tecniche e materiali costruttivi.....	24
Art.4 Lavori privati nei cimiteri.....	24
Art.5 Termini di costruzione dell’opera.....	24
Art.6 Imprese e lavori privati.....	25

Art.7 Responsabilità dei concessionari.....	25
Art.8 Recinzione delle aree.....	25

.

CAPO I - Generalità

Art.1. Riferimenti normativi

Il piano regolatore Cimiteriale è uno strumento tecnico-sanitario reso obbligatorio dal Decreto del Presidente della Repubblica n.285 del 10 settembre 1990, con la funzione di regolamentare e programmare lo sviluppo futuro del cimitero.

Art.2. Finalità

Il piano è il riferimento fondamentale per tutti gli interventi modificativi dell'attuale assetto edilizio e amministrativo del cimitero e per la gestione delle concessioni a tempo determinato di aree e di manufatti: per questo individua l'assetto attuale e il futuro sviluppo, delimitando le zone destinate a inumazioni e tumulazioni comuni e private.

Il piano fornisce indicazioni su:

1. superamento delle barriere architettoniche, poiché si tratta di spazio pubblico;
2. indicazioni tecniche relative alla manutenzione dell'esistente in base alla normativa in atto e migliorie in merito all'aspetto funzionale ed estetico delle aree comuni;
3. eventuali opere di manutenzione da effettuare, sia per quanto riguarda le tombe dei privati, sia per le aree pubbliche;
4. possibili ampliamenti in base all'orografia del terreno, alla fascia di rispetto, alle richieste di sepolture, etc.;
5. regole basilari a cui dovranno attenersi i progettisti futuri nei nuovi permessi di costruire per sepolture private, relativamente ad allineamenti, altezze, materiali, etc.

Art.3. Dimensionamento

Le previsioni di riequilibrio delle strutture cimiteriali sono legate, oltre che alle rilevazioni statistiche di supporto, alle disposizioni del regolamento locale di polizia mortuaria, che contiene le modalità di gestione delle concessioni di aree, loculi, ossari, per realizzare rotazioni adeguate al mantenimento definitivo dell'equilibrio progettato, senza ulteriori ampliamenti del complesso.

A tale scopo si tiene conto:

1. dell'andamento medio della mortalità nell'area di competenza territoriale del cimitero in questione, sulla base dei dati dell'ultimo decennio forniti dal competente ufficio comunale, allo scopo di formulare previsioni future;
2. della valutazione della struttura ricettiva esistente, distinguendo la dotazione attuale dei posti-salma per sepoltura a sistema di inumazione e tumulazione;
3. della dinamica registrata nel tempo delle diverse tipologie di sepoltura e pratiche funebri;
4. delle eventuali maggiori disponibilità di posti-salma che si potranno rendere disponibili grazie a una più razionale organizzazione delle aree e dei manufatti

esistenti;

5. del fabbisogno futuro di aree, manufatti e servizi in rapporto alla domanda esistente e potenziale di inumazioni, tumulazioni e cremazioni, e in adeguamento alla vigente normativa;
6. delle zone soggette a tutela monumentale, qualora ci siano, nonché dei monumenti funerari di particolare pregio per i quali prevedere norme per la conservazione ed il restauro

. Art.4. Fascia di rispetto e possibilità di espansione

L'area di rispetto di cui all'articolo 338 del testo unico delle leggi sanitarie, approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n.1265, è individuata nell'estratto del piano regolatore generale vigente contenuto nella relazione tecnica.¹

Il piano regolatore cimiteriale, pur prendendo atto del fatto che le previsioni di adeguamento possono essere contenute all'interno della cinta muraria, individua possibili aree di ampliamento in direzione est. Lascia invece a verde la fascia in direzione nord.²

. Art.5. Indagine geologica

L'area del cimitero è stata oggetto di specifica indagine geologica.

. Art.6. Rischio sismico

Villadossola è zona a sismicità bassa, Zona sismica III; il cimitero è classificato tra gli 'EDIFICI E OPERE RILEVANTI'; in ogni caso ai fini del comma 4, art.76 del DPR285/90 i manufatti a sistema di tumulazione che si realizzano nel cimitero devono osservare le disposizioni per la realizzazione di costruzioni in zona sismica.

1 Art.4 Legge n.130 del 30 marzo 2001 (Modifica dell'art.338 del testo unico approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n.1265) 1.Al primo comma dell'articolo 338 del testo unico delle leggi sanitarie... omissis... dopo le parole "almeno duecento metri dai centri abitati" sono inserite le seguenti:"tranne il caso dei cimiteri di urne".

2 Legge 1 agosto 2002, n. 166

"Disposizioni in materia di infrastrutture e trasporti"

pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 181 del 3 agosto 2002 - Supplemento Ordinario n. 158

.....Omissis.....

Art. 28.

(Edificabilità delle zone limitrofe ad aree cimiteriali)

"Il consiglio comunale può approvare, previo parere favorevole della competente azienda sanitaria locale, la costruzione di nuovi cimiteri o l'ampliamento di quelli già esistenti ad una distanza inferiore a 200 metri dal centro abitato, purché non oltre il limite di 50 metri, quando ricorrano, anche alternativamente, le seguenti condizioni:

a) risulti accertato dal medesimo consiglio comunale che, per particolari condizioni locali, non sia possibile provvedere altrimenti;

b) l'impianto cimiteriale sia separato dal centro urbano da strade pubbliche almeno di livello comunale, sulla base della classificazione prevista ai sensi della legislazione vigente, o da fiumi, laghi o dislivelli naturali rilevanti, ovvero da ponti o da impianti ferroviari.

Per dare esecuzione ad un'opera pubblica o all'attuazione di un intervento urbanistico, purché non vi ostino ragioni igienico-sanitarie, il consiglio comunale può consentire, previo parere favorevole della competente azienda sanitaria locale, la riduzione della zona di rispetto tenendo conto degli elementi ambientali di pregio dell'area, autorizzando l'ampliamento di edifici preesistenti o la costruzione di nuovi edifici. La riduzione di cui al periodo precedente si applica con identica procedura anche per la realizzazione di parchi, giardini e annessi, parcheggi pubblici e privati, attrezzature sportive, locali tecnici e serre.

Al fine dell'acquisizione del parere della competente azienda sanitaria locale, previsto dal presente articolo, decorsi inutilmente due mesi dalla richiesta, il parere si ritiene espresso favorevolmente.

. **Art.7. Zone di tutela monumentale e /o soggette a vincoli paesaggistici**

Il complesso cimiteriale in oggetto non appartiene a zone con vincoli paesaggistici, bensì è parte di una periferia industriale.

Il complesso, costruito alla fine degli anni cinquanta del secolo scorso, non risulta attualmente soggetto al vincolo di cui alla Parte II Titolo I del D.Lgs.42/2004 Codice dei beni culturali e del paesaggio. E' da ricordare che la parte di proprietà del Comune 'opera di autore non più vivente e la cui esecuzione risalga ad oltre cinquant'anni' è soggetta alle norme citate, finchè non viene eseguita la verifica di interesse culturale di cui al comma 2 dell'art.12 del D.Lgs 42/04,.

. **Art.8. Documentazione**

Il piano è costituito dai seguenti elaborati:

- **Piano Regolatore Cimiteriale (Capo I-VI)**
- **Relazione illustrativa:**
 1. illustrazione generale e analitica dello stato di fatto, con valutazione della struttura ricettiva esistente, del suo livello di manutenzione, della dinamica nel tempo delle diverse sepolture;
 2. riferimento all'andamento demografico e cenni su usi e consuetudini locali in campo cimiteriale e una stima della propensione all'investimento da parte della collettività in strutture cimiteriali;
 3. individuazione dei principali problemi ed esigenze conseguenti all'analisi dello stato di fatto; determinazione e quantificazione dei fabbisogni; indicazione delle possibili soluzioni riferite all'arco temporale di venti - venticinque anni
 4. illustrazione generale del progetto
 5. programma di attuazione e sua graduazione nel tempo
- **Norme tecniche di attuazione del piano regolatore cimiteriale**

norme che costituiscono l'iter di approvazione dei progetti relativi alle tombe

- **Tavole**

Rappresentazione dello **stato di fatto**:

1. Inquadramento dei servizi urbani e dei percorsi di collegamento R 1:500, con le zone di rispetto
2. Planimetria di rilievo del cimitero R 1:200 con l'indicazione delle tipologie di sepolture esistenti, delle costruzioni accessorie di cui all'art.56 del DPR 285/90 e dei fabbricati presenti in zona di rispetto.

Progetto di piano regolatore cimiteriale:

1. planimetria R 1:500 col nuovo assetto del cimitero, compreso fascia di rispetto, con indicazione delle diverse tipologie di sepoltura, e l'ubicazione delle costruzioni accessorie (art.56 DPR 285/90).
2. Planimetria di dettaglio R 1:200

. ***Art.9. Revisione***

Il piano regolatore cimiteriale ha validità pari a venticinque anni ed è revisionato in via ordinaria ogni cinque anni e in via straordinaria ogni qual volta siano apportate modifiche ed ampliamenti al cimitero esistente.

.

CAPO II -. Dimensionamento

Art.10 Organizzazione delle sepolture

Sulla base dei dati emersi ed illustrati nella relazione allegata al presente piano, l'A.C. deve predisporre un programma di organizzazione delle sepolture, con individuazione delle risorse derivanti dal riuso dell'esistente e dall'incremento dato da nuove costruzioni.

La struttura ricettiva esistente, se organizzata con efficienza, può essere adeguata al fabbisogno stimato per la durata del piano per quanto riguarda tumulazioni in loculo ed inumazioni.

Saranno invece necessarie cellette ossario e cinerari di nuova costruzione a integrazione di quelli esistenti, con un fabbisogno medio stimato di circa ottanta cellette/anno, pari a circa duemila cellette nell'arco dei venticinque anni di validità del presente piano. Naturalmente devono essere sottratte le cellette esistenti libere e quelle eventualmente disponibili per mancato rinnovo di concessione.

Art.11. Successione e durata delle concessioni

Le concessioni dei loculi, delle celle-ossario/cinerario e delle aree per fosse di inumazione seguono rigorosamente il criterio della successione senza soluzione di continuità tra un elemento e il successivo.

Al fine di dotare il cimitero del numero di posti liberi necessario per inumazioni e tumulazioni stimato nel presente piano, in via prioritaria attraverso il riuso della struttura ricettiva esistente, non saranno rinnovate le concessioni in scadenza per tumulazione ed inumazione.

Per quanto riguarda le tumulazioni in loculo, l'A.C. potrà deliberare di rinnovare parte delle concessioni solo dopo aver realizzato gli obiettivi del piano in termini di quantità di posti, come individuati nell'art.13.

Per quanto riguarda le inumazioni, una parte dei campi attualmente soggetti a concessione quarantennale sarà convertita a campo comune, almeno fino al raggiungimento del numero di posti previsti nell'art.12. La parte rimanente potrà eventualmente continuare ad essere soggetta all'attuale regime concessorio.

Le inumazioni in campo comune avranno durata di quindici anni, perchè corrisponde alle caratteristiche del terreno, senza che si rendano indispensabili onerose opere di ricondizionamento a intervalli di tempo troppo stretti. Lo studio effettuato dimostra che il cimitero esistente, se ben organizzato, è dotato di spazi addirittura superiori al fabbisogno stimato. Inoltre il protrarsi della concessione è un' esigenza sentita dai richiedenti, per i quali la concessione decennale risulta troppo breve.

E' sempre possibile avviare a cremazione i resti mortali non completamente mineralizzati, riesumati a seguito di esumazioni ed estumulazioni ordinarie, previo assenso degli aventi diritto. L'ufficio di stato civile del Comune è a disposizione per rilasciare l'autorizzazione alla cremazione e fornire tutte le informazioni sulle modalità operative della pratica di cremazione.

Quando saranno realizzati gli obiettivi quantitativi del piano, l'A.C. potrà destinare un campo o parte di esso alla inumazione delle salme inconsunte secondo le modalità

previste dalle Norme Tecniche di Attuazione art.1-d).

La scelta di non rinnovare almeno una parte delle concessioni in scadenza consente di avere a disposizione una dotazione sufficiente di posti per inumazione e tumulazione attraverso il riuso.

. **Art.12. Fabbisogno di campi comuni di inumazione**

(Art.49/1 D.P.R. 285/90)

- **Disponibilità attuale:** n.8 campi, per un totale di **746 posti**, pari a una superficie di mq.2.611,00. Posti liberi n.30; n.35 esumazioni programmate nella primavera 2009, per un totale di 65 posti;
- **Fabbisogno** determinato ai sensi del D.P.R. 285/90 con rotazione di anni 15: **n.890 posti**;
- ne consegue che, per ottemperare ai requisiti di legge, sono **necessari n.143 posti** (ossia mq.500,00 di nuovi campi comuni di inumazione);
- **Posti recuperabili** dal 2011 al 2024 per scadenza concessioni: **n.350**;

quindi la disponibilità finale sarà di n.1096 posti: **ne consegue un'eccedenza di n.206 posti**, che possono eventualmente anche essere assegnati in concessione.

Nel frattempo, l'A.C. deve elaborare un piano delle esumazioni per liberare un numero di posti sufficiente a garantire il rispetto dei parametri previsti dall'art.58 del D.P.R. 10/09/1990 N.285 .

Qualora dovessero insorgere complicazioni impreviste nel riutilizzo dell'esistente, rimane la soluzione 'estensiva', con destinazione di parte dell'ampliamento del cimitero a campo comune di inumazione.

. **Art.13 Fabbisogno di loculi**

- **Disponibilità attuale** Totale n.932 ; occupati n.911; Liberi n.21;
- **Fabbisogno** stimato per la durata del presente piano n.200.
- **Recuperabili** n.353 con scadenza della concessione quarantennale dal 2011 al 2023,
- **Disponibilità finale** nel 2023 n.1132 loculi, con n.153 posti in più rispetto al fabbisogno atteso.

. **Art.14 Fabbisogno di ossari/cinerari**

- **Disponibilità attuale** Totale n.1423,
- **Occupati** n.1008
- **Liberi** n.415;
- **Stima per la nuova costruzione** **n.1700**¹

¹ La stima prudenzialmente non tiene conto delle cellette eventualmente recuperabili per scadenza della concessione

- Fabbisogno stimato per la durata del presente piano n.2000
- Disponibilità finale circa n.3000 cellette.

Art.15 Tombe di famiglia

- Tombe di famiglia esistenti n.56
- Posti vuoti n.187

Una porzione limitata dell'ampliamento previsto nel presente piano può essere destinata a nuove tombe di famiglia.

. **CAPO III - . Interventi su dotazioni obbligatorie esistenti**

Art.16 Interventi sui campi di inumazione

I campi di inumazione sono divisi in riquadri e l'utilizzazione delle fosse deve farsi cominciando da un'estremità di ciascun riquadro e successivamente fila per fila procedendo senza soluzione di continuità.

La durata della concessione pari a 15 anni risulta essere la scelta più opportuna, perchè consente di evitare bonifiche onerose e difficili da organizzare in tempi brevi. Le caratteristiche del terreno sono di mineralizzazione completa in questo periodo specialmente se saranno attuate le operazioni di seguito riportate. La riorganizzazione delle sepolture consente di ottenere una superficie di campi di inumazione comuni ben superiore al fabbisogno stimato.

All'atto delle esumazioni ordinarie e straordinarie la terra di scavo deve essere bonificata. Oltre alle operazioni ordinarie, che consistono nella raccolta dei rifiuti cimiteriali provenienti dalla attività di esumazione, nel loro inserimento differenziato in adeguati sacchi o contenitori monouso e nel riciclo di terra previsto dall'art. 71 del DPR 10/9/1990 n. 285, (il cui intento è creare le premesse chimico-fisiche perché il terreno, nell'intorno del feretro, sia nelle migliori condizioni possibili per favorire processi di scheletrizzazione), la terra deve essere drenata eventualmente con l'apporto di sabbia e materiale arido, che ne aumenti la porosità, poichè il ruolo della naturale percolazione delle acque piovane negli strati più profondi del terreno è determinante per una rapida e certa decomposizione della materia organica attraverso la lisciviazione.

Il terreno contenente residui organici (come i nitrati) tipici della decomposizione dei corpi deve essere sostituito o ricondizionato in situ con l'aggiunta di sostanze capaci di correggerlo; con il tempo provvederà da solo a bonificarsi. Possono essere utilizzati elementi scatolari a perdere per aumentare l'aerazione del feretro.

Contestualmente a questa operazione, occorre migliorare la permeabilità del terreno mediante la rimozione del cemento fra una tomba e l'altra. Per le nuove sepolture è obbligatorio lasciare scoperto almeno un terzo della superficie della fossa per favorire l'azione degli agenti atmosferici.

Anche la pavimentazione bituminosa dei viali principali dovrà essere sostituita con una pavimentazione drenante, come il selciato eseguito con cubetti di granodiorite e/o con masselli precostituiti in cemento. Il profilo trasversale di questi rivestimenti stradali dovrebbe essere strutturato a dorso d'asino per permettere un più facile e rapido convogliamento delle acque nelle cunette laterali di scolo.

. **Art.17 Servizio di custodia (Art.52/1 D.P.R. 285/90)**

In base a quanto previsto dalla circolare Ministero della Sanità n.24 del 24 giugno 1993 è da intendersi per custodia la custodia amministrativa, ovverosia la presenza delle registrazioni in entrata e in uscita di cadaveri, resti mortali, ceneri ed ossa, come le traslazioni da sepoltura a sepoltura. Il servizio di custodia è assicurato mediante convenzione con terzi. Il registro è esistente e risulta aggiornato dal responsabile del servizio di custodia.

Deve essere predisposto un piccolo ufficio in cui espletare le funzioni di cui sopra e

custodire il registro. Questa mansione non può essere svolta nella camera mortuaria.

Art.18 Servizi igienici (Art.60/1 D.P.R. 285/90)

E' obbligatorio dotare il cimitero di servizi igienici a norma per il personale e per i visitatori, anche disabili.

I servizi igienici per il personale, collocati vicino all'ingresso, sono da ristrutturare e integrare con doccia e spogliatoio.

Accanto ad essi, sempre vicino all'ingresso del cimitero, è previsto un servizio per il pubblico accessibile ai disabili.

I servizi avranno approvvigionamento idrico dall'acquedotto e saranno dotati di fossa Imhoff e pozzo perdente o rete di subirrigazione adeguatamente dimensionati, perchè la rete fognaria passa a oltre 200 metri di distanza (cfr. planimetria allegata al piano regolatore cimiteriale).

Art.19 Servizi idrici (Art.60/1 D.P.R. 285/90)

Il cimitero è provvisto di allacciamento alla rete idrica comunale; sono presenti n.2 fontanelle. Poichè i visitatori, per portare l'acqua a destinazione, hanno bisogno di recipienti, che in genere vengono poi abbandonati nelle vicinanze delle fontane, è auspicabile prevedere appositi contenitori di forma, colore e dimensioni decorosi, nei pressi delle stesse, o in luogo segnalato all'ingresso. Sarebbe consigliabile l'adozione di annaffiatoi di media dimensione, dello stesso colore e della stessa forma, marchiati (per limitare i furti) e messi al servizio del visitatore dal comune stesso.

Art.20 Recinzione cimiteriale (Art.60/1 D.P.R. 285/90)

La recinzione, costituita da un muro alto almeno m.2,50, a norma, necessita solo di semplici interventi di manutenzione ordinaria.

Art.21 Camera mortuaria (Art.64-65 D.P.R.285/90)

Ogni cimitero deve avere una camera mortuaria per la sosta dei feretri prima del seppellimento, intesa come ambiente chiuso, confinato e sorvegliato dove:

- depositare temporaneamente i feretri, purchè rigorosamente chiusi, in attesa di sepoltura, o cremazione oppure ossa o ceneri per cui non sia ancora stata decisa diversa sistemazione.
- effettuare l'apertura dei feretri per la raccolta resti o il prelievo di campioni biologici.
- Predisporre il rifascio per bare interessate da fenomeni percolativi ex Art. 88 DPR 285/1990 (anche se spesso, per maggior economicità logistica si provvede in loco)
- confezionare le cassette ossario o i contenitori per esiti da fenomeno cadaverico di tipo trasformativo conservativo da avviare a cremazione o inumazione.
- Saldare le casse metalliche per bare da ri-tumulare

La camera mortuaria esistente sarà trasferita nella stanza sotto la quale c'è l'ossario comune: è illuminata e ventilata con finestre sufficientemente ampie aperte direttamente verso la superficie scoperta, dotata di acqua corrente. Di seguito sono elencate le caratteristiche obbligatorie del locale.

Le pareti devono essere rivestite fino all'altezza di due metri di marmo o pietra naturale o artificiale ben levigata, oppure intonacate e trattate a smalto, o da altro materiale facilmente lavabile; il pavimento, costituito anch'esso da materiale impermeabile liscio e ben unito, deve essere disposto in modo tale da assicurare il facile scolo delle acque di lavaggio, di cui deve essere anche assicurato facile e innocuo smaltimento.

. **Art.22 Ossario comune (Art.67/1 D.P.R.285/90)**

L'ossario comune consiste in un manufatto destinato a raccogliere indistintamente le ossa provenienti da esumazioni ed estumulazioni. Tale struttura entra in funzione quando le salme hanno completamente esaurito il processo di mineralizzazione e non venga fatta dai familiari richiesta per altra destinazione del cimitero.

L'ossario può essere mantenuto nella posizione attuale perchè sarà cambiata la destinazione d'uso del locale, che diventerà la camera mortuaria. Alcune opere di manutenzione sono necessarie per consentirne l'uso in sicurezza e per assicurare la dovuta dignità ai resti conservati. Nell'ossario comune devono essere riposte solo ossa, non cassette di metallo o altri rifiuti.

. **Art.23 Cinerario comune (Art.80 D.P.R.285/90)**

E' necessario dotare il cimitero di una fossa di calcestruzzo adeguatamente impermeabilizzata delle dimensioni indicative di m.1x1x1; la fossa sarà ermeticamente chiusa con un coperchio, segnalata con apposito cippo e ubicata dove la P.A. riterrà più opportuno, tenuto conto del rispetto dei resti da conservare.

. **Art.24 Sala Autopsia (Art.66 D.P.R.285/90)**

Non è necessaria, perché l'attività di deposito e osservazione delle salme è svolta nei depositi di osservazione e obitori presso I Presidi ospedalieri di Domodossola, Verbania e del Centro Ortopedico di Quadrante SpA, in base alla convenzione di validità triennale, rinnovata il 30 agosto 2007, fra ASL 14 e Comune di Villadossola.

. **CAPO IV - . Interventi sulle altre dotazioni cimiteriali esistenti**

. **Art.25 Viabilità interna**

La viabilità interna della struttura è semplice e di dimensioni adeguate ai mezzi di servizio normalmente utilizzati. Mezzi d'opera di dimensioni rilevanti, necessari ad interventi straordinari, hanno accesso dal passaggio esistente a sud, che è in cattivo stato di manutenzione. Un secondo accesso al cimitero è indispensabile, per cui quello esistente potrà essere spostato per necessità dovute a eventuali futuri ampliamenti, ma non soppresso. La fruibilità delle strutture cimiteriali sarà ottimizzata con la formazione del nuovo ingresso per il pubblico previsto nel progetto, che potrà anche sostituire l'ingresso di servizio esistente (TAV.2).

La pavimentazione bituminosa dei viali principali diminuisce drasticamente la permeabilità del terreno, a danno della mineralizzazione delle salme. L'intervento da realizzare sulla pavimentazione è descritto all'art.15.

. **Art.26 Sistema di smaltimento acque meteoriche**

Le acque meteoriche devono essere convogliate in un sistema di canali superficiali (cunette) che allontanano le acque in eccesso dalle fosse di inumazione e che si immettono nei pozzetti. La rete dovrà essere realizzata in modo tale da non privare il suolo della necessaria umidità utile al processo di mineralizzazione delle salme e garantire contemporaneamente un corretto allontanamento delle acque in eccesso per evitare ristagni. Le cunette di drenaggio sono ubicate a fianco del percorso principale, devono avere una sezione minima di mq.0,02 e convogliare l'acqua in apposite caditoie con griglia. I campi hanno una leggera pendenza verso le cunette stesse. L'acqua meteorica è convogliata dalle caditoie alla condotta principale verso i pozzi perdenti. Per quanto concerne le parti riservate alla tumulazione, il sistema di allontanamento acque meteoriche è quello tipico degli edifici, ossia canali e pluviali che scaricano in pozzetti. Dai pozzetti l'acqua è condotta nei pozzi perdenti indicati in planimetria. In base ai dati sulla piovosità della zona, alla composizione del terreno e alle dimensioni del cimitero, si possono utilizzare pozzi di dimensioni contenute (da dimensionare in modo esatto in sede di progetto esecutivo su indicazioni di apposita relazione geologica), in alternativa al sistema di subirrigazione. Il pozzo perdente, costruito con anelli cilindrici verticali (anelli forati) e sovrastante coperchio ispezionabile, deve essere privo di fondo, appoggiato su uno strato di ghiaia e pietrisco per uno spessore di almeno cm.50; lo stesso spessore di ghiaia e pietrisco deve avvolgere il pozzo per tutta la sua altezza.

. **Art.27 Smaltimento rifiuti (Art.12 – 13 D.P.R. 254/03)**

E' necessario disporre di un apposito spazio per lo smaltimento dei rifiuti da estumulazione ed esumazione e per quelli provenienti da altre attività cimiteriali, secondo quanto disposto dal D.P.R. 254/03; l'alternativa è il trasporto giornaliero in discarica autorizzata. Si riporta integralmente il testo degli articoli sull'argomento.

Articolo 12 - Rifiuti da esumazione e da estumulazione

1. I rifiuti da esumazioni ed estumulazioni devono essere raccolti separatamente dagli altri rifiuti urbani.

2. I rifiuti da esumazione ed estumulazione devono essere raccolti e trasportati in appositi imballaggi a perdere flessibili, di colore distinguibile da quelli utilizzati per

la raccolta delle altre frazioni di rifiuti urbani prodotti all'interno dell'area cimiteriale e recanti la scritta "Rifiuti urbani da esumazioni ed estumulazioni".

3. I rifiuti da esumazione ed estumulazione possono essere depositati in apposita area confinata individuata dal comune all'interno del cimitero, qualora tali operazioni si rendano necessarie per garantire una maggiore razionalità del sistema di raccolta e trasporto ed a condizione che i rifiuti siano adeguatamente racchiusi negli appositi imballaggi a perdere flessibili di cui al comma 2.

4. I rifiuti da esumazione ed estumulazione devono essere avviati al recupero o smaltiti in impianti autorizzati ai sensi degli artt. 27 e 28 del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22, per lo smaltimento dei rifiuti urbani, in conformità ai regolamenti comunali ex art. 21, comma 2, lett. d), dello stesso decreto legislativo.

5. La gestione dei rifiuti da esumazioni ed estumulazioni deve favorire il recupero dei resti metallici di cui all'art. 2, comma 1, lett. e), numero 5).

6. Nel caso di avvio a discarica senza preventivo trattamento di taglio o triturazione dei rifiuti di cui all'art. 2, comma 1, lett. e), numeri 1) e 3), tali rifiuti devono essere inseriti in apposito imballaggio a perdere, anche flessibile.

Articolo 13 - Rifiuti provenienti da altre attività cimiteriali

1. I rifiuti provenienti da altre attività cimiteriali di cui all'art. 2, comma 1, lett. f), numero 1), possono essere riutilizzati all'interno della stessa struttura cimiteriale senza necessità di autorizzazioni ai sensi del decreto legislativo n. 22/1997, avviati a recupero o smaltiti in impianti per rifiuti inerti.

2. Nella gestione dei rifiuti provenienti da altre attività cimiteriali devono essere favorite le operazioni di recupero dei rifiuti di cui all'art. 2, comma 1, lett. f), numero 2).

. Art.28. Barriere architettoniche

Il cimitero è accessibile alle persone diversamente abili, sono infatti già state predisposte le rampe di accesso anche ai loculi situati al piano rialzato dei due edifici; le uniche parti inaccessibili riguardano i loculi posti al piano interrato dei due edifici, attualmente accessibili solo attraverso scale: risultano pertanto non raggiungibili 252 loculi, per accedere ai quali l'unica soluzione è l'installazione di idoneo servoscala. Altri piccoli dislivelli per raggiungere l'andito coperto dei loculi posti lungo il muro perimetrale a est possono essere agevolmente superati con opere semplici di raccordo con pendenza massima 15%.

Nell'eventualità di procedere all'ampliamento, le opere di superamento di barriere architettoniche sono semplici, perché sono previsti dislivelli minimi fra i piani, quindi facilmente superabili con pendenza massima 8% .

. **CAPO V - Ampliamento**

. **Art.29 Ubicazione ed estensione**

Il presente piano individua l'area di ampliamento del cimitero e ne fissa le dimensioni massime, come da planimetria di progetto allegata, in base allo studio tecnico effettuato sulla località per quanto riguarda l'orografia, la natura chimico-fisica del terreno, la profondità e direzione della falda. L'area individuata sarà attrezzata con le dotazioni cimiteriali adeguate all'entità del progetto di ampliamento.

Il progetto sarà completo degli elaborati di cui all'art.56 del DPR 285/90. La relazione tecnico – sanitaria, che dovrà illustrare i criteri in base ai quali l'amministrazione comunale ha programmato la distribuzione dei lotti destinati ai diversi tipi di sepoltura, costituirà il necessario e coerente approfondimento rispetto a quanto espresso nel presente piano.

L'area di ampliamento ospiterà le sepolture individuate nel programma di cui all'art.10, l'eventuale spazio per la dispersione delle ceneri e le integrazioni delle dotazioni cimiteriali proporzionate all'entità dell'intervento.

. **Art.30 Spazio per la dispersione delle ceneri**

Nel caso in cui l'Amministrazione decida di dotarsi anche di 'Giardino delle rimembranze', ossia di uno spazio apposito per la dispersione delle ceneri si terrà conto di quanto disposto dalla L.R. 20 del 31 ottobre 2007 'Disposizioni in materia di cremazione, conservazione, affidamento e dispersione delle ceneri'. Questa legge prevede infatti che i comuni possano individuare per la dispersione delle ceneri aree delimitate all'interno dei cimiteri che, se previsto dalla normativa comunale, possono anche assumere la funzione di cinerario comune ai sensi dell' [articolo 80, comma 6, del d.p.r. 285/1990](#).

Al fine di non perdere il senso comunitario della morte, nel caso di dispersione delle ceneri, per volontà del defunto, espressa attraverso una delle modalità di cui all' [articolo 3, comma 1, lettera b\), della l. 130/2001](#), sarà realizzata nel cimitero apposita targa, individuale o collettiva, che riporta i dati anagrafici del defunto.

I luoghi destinati alla cerimonia della dispersione sono da progettare con attenzione: non devono solo svolgere il servizio al quale sono deputati, ma devono poter essere luoghi di ricordo, di meditazione, di intimità e allo stesso tempo di collettività della memoria. Il giardino delle rimembranze deve rappresentare un arricchimento dei 'modi di ricordare' e deve contribuire a rendere alla 'città dei morti' i legami che un tempo c'erano con la 'città dei vivi' e si sono perduti, per evitare il decadimento delle strutture cimiteriali sotto l'aspetto architettonico e del loro significato.

CAPO VI

Varie

Art.31 Vie di accesso, parcheggi e collegamenti

La piccola piazza antistante il cimitero, adibita ad area di manovra e parcheggio, ha perso le originali caratteristiche di spazio di rappresentanza. In occasione delle cerimonie funebri e delle festività i posti auto non sono sufficienti. Il Piano Regolatore Comunale vigente individua un'area da destinare a parcheggio nei pressi dell'ingresso principale (All.1). Il nuovo ingresso pubblico, servito dalla nuova strada comunale in progetto (TAV.2), oltre ad essere funzionale al futuro ampliamento, facilita l'accesso alle strutture cimiteriali esistenti più scomode da raggiungere. Anche qui è prevista un'area di parcheggio.

La riorganizzazione degli spazi esterni al cimitero, che risulta ben collegato al centro abitato da un'ampia strada comunale in ottime condizioni, ha la duplice finalità di ottimizzare la fruizione delle strutture cimiteriali e promuovere la riqualificazione ambientale del sito.

In osservanza delle disposizioni di legge in merito ai disabili, devono essere previsti, nella misura minima di 1 ogni 50, o frazione di 50, posti auto di larghezza non inferiore a m.3,20, riservati ai veicoli a loro servizio. Questi devono essere visibilmente segnalati e posti in aderenza ai percorsi pedonali e nelle vicinanze dell'accesso al cimitero.

Lo smaltimento delle acque meteoriche del parcheggio esistente, di parte delle coperture degli edifici adiacenti all'ingresso del cimitero e di futuri ampliamenti dell'area di sosta, dovrà essere realizzato fino al pozzetto della rete di recente costruzione a nord del cimitero.

Art.32. Fascia di rispetto

Lo stato di fatto degli spazi circostanti il cimitero restituisce un quadro desolante di periferia incolta e abbandonata in direzione nord e est; a sud la strada di accesso all'ingresso del cimitero utilizzato da mezzi di servizio di rilevanti dimensioni è dissestata. Dal punto di vista funzionale, saranno da realizzare strada e ingresso di cui all'art.31.

Per quanto concerne invece l'aspetto relativo all'inserimento ambientale del complesso, si rileva che il rapporto fra 'città dei vivi' e 'città dei morti' è compromesso inevitabilmente anche dalla qualità dell'intorno in cui il cimitero è ubicato.

Nel merito degli interventi urbanistici ammessi per effetto delle previsioni dell'art. 338 del T.U., bisogna ricordare che, correttamente, la giurisprudenza ha più volte sottolineato che la previsione delle fasce di rispetto cimiteriali risponde non soltanto alla necessità di salvaguardare le esigenze igieniche, ma anche di assicurare la tranquillità e il decoro dei luoghi di sepoltura, richiedendo, conseguentemente, usi compatibili delle aree contigue, in special modo nei casi di riduzione della medesima fascia di rispetto.

In questo caso specifico lungo il lato nord, degradato, è opportuno risanare la fascia di rispetto con un'area verde curata, di gran lunga più dignitosa dell'odierna sterpaglia di vegetazione infestante. Un ampio 'corridoio' a prato, con essenze di alto fusto sarà già un passo importante in direzione della riqualificazione della zona.

. ***Art.33. Programma di attuazione***

L'A.C. oltre al programma di riorganizzazione delle sepolture di cui all'art.10, deve predisporre il programma di attuazione degli interventi di adeguamento delle dotazioni obbligatorie e delle 'altre dotazioni', in coerenza con i contenuti dell'omonimo capitolo della relazione illustrativa.

NORMATIVA TECNICA DI ATTUAZIONE

In essa sono contenute le norme particolari concernenti le diverse tipologie di sepoltura, prescrizioni relative ai materiali, alle misure massime delle sepolture distinte in relazione alle zone cimiteriali. Altre norme attuative sono quelle relative alla destinazione dei materiali al termine della concessione, alle regole da seguire per le epigrafi,.. Si tratta dell'insieme delle norme da seguire per ottenere l'approvazione dei progetti relativi alle tombe, nonché le caratteristiche degli elaborati da presentare.

. Art.1. Tipologie di sepoltura

a) CELLETTE OSSARIO

Le dimensioni dei vani per la tumulazione in ossario individuale non devono essere inferiori alle seguenti: lunghezza 0,75 m, larghezza 0,40 m, altezza 0,30 m. Per la tumulazione dei resti basta la collocazione di piastra di marmo o di altro materiale resistente agli agenti atmosferici scelta dal Comune. Ogni singola celletta deve essere chiusa da una lastra indipendente da quelle circostanti, di dimensioni modulari: non è consentito accorpare due o più cellette con un'unica lastra di chiusura..

Caratteristiche dei manufatti per cellette ossario: altezza massima fuori del piano di campagna non superiore a quella dei loculi esistenti; sporgenza massima della copertura 0,50 m.

b) CELLETTE CINERARIO

A norma di legge deve essere prevista in ogni cimitero una struttura preposta ad ospitare le ceneri provenienti da sepolture eseguite per cremazione delle salme.

Per la tumulazione delle ceneri basta la collocazione di piastra di marmo o di altro materiale resistente all'azione di agenti atmosferici, scelta dal Comune. Ogni singola celletta deve essere chiusa da una lastra indipendente da quelle circostanti, di dimensioni modulari: non è consentito accorpare due o più cellette con un'unica lastra di chiusura.

Dimensione per la collocazione dei resti: lunghezza 0,30 m, larghezza 0,30 m, altezza 0,50 m.

Altezza massima fuori del piano di campagna non superiore a quella dei loculi esistenti; sporgenza massima della copertura 0,50 m.

c) INUMAZIONI

I campi destinati all'inumazione devono essere ubicati in suolo idoneo per struttura geologica e mineralogica, per proprietà meccaniche e fisiche e per il livello della falda idrica.

I campi di inumazione sono divisi in riquadri e l'utilizzazione delle fosse deve farsi cominciando da un'estremità di ciascun riquadro e successivamente fila per fila procedendo senza soluzione di continuità.

Ciascuna fossa deve essere scavata a due metri di profondità dal piano di superficie del cimitero e, dopo avervi deposto il feretro, colmata. Le fosse di inumazione di persone aventi più di 10 anni di età devono avere una profondità non inferiore a due metri, nella parte più profonda devono avere lunghezza minima di 2,20 m e larghezza minima di 0,80 m e devono distare una dall'altra almeno 0,50 m per ogni lato.

Le fosse per inumazione di cadaveri di bambini di età inferiore ai 10 anni di età devono avere una profondità non inferiore a 2,00 m; nella parte più profonda devono avere lunghezza di 1,50 m e larghezza di di 0,50m e devono distare fra loro almeno 0,50 m per ogni lato.

I vialetti fra le fosse non possono invadere lo spazio destinato ad accogliere le salme, ma devono essere tracciati lungo il percorso delle spalle che separano le fosse di almeno 0,50 m e devono essere provvisti di sistema di smaltimento delle acque meteoriche in eccesso.

Ogni cadavere destinato ad inumazione deve essere chiuso in una cassa di legno e sepolto in fossa separata dalle altre.

Ogni fossa deve essere contraddistinta da un cippo, fornito e messo in opera dal Comune, costituito da materiale resistente all'azione disgregatrice degli agenti atmosferici e portante un numero progressivo; sul cippo verrà applicata una targhetta di materiale inalterabile con indicazione del nome e cognome, data di nascita e morte del defunto.

A richiesta dei privati, può essere autorizzata dal Comune l'installazione, in sostituzione del cippo, di un copritomba di superficie complessiva non superiore ai 2/3 della superficie della fossa e/o di una lapide di altezza non superiore a 120 cm.

Sulle tombe possono essere poste lapidi, croci, monumenti secondo le forme, i materiali, le misure e i colori autorizzati dal Responsabile del Servizio Gestione del Territorio .

Prescrizioni per la posa dei monumenti funebri:

La collocazione di lapidi copritomba e lapidi commemorative (verticali) presso i campi cimiteriali è subordinata alla **richiesta di autorizzazione** alla posa di monumento funerario, **secondo il modello da ritirare presso il Servizio Gestione del Territorio oppure scaricabile dal sito internet del Comune.**

I monumenti funebri da porre nei campi comuni ed in concessione devono osservare le seguenti misure:

MONUMENTO FUNERARIO SINGOLO

MONUMENTO FUNERARIO DOPPIO

CAMPI COMUNI ADULTI (Cimitero Maggiore):

CAMPI COMUNI ADULTI (Cimitero Maggiore):

Larghezza	cm. 80
Lunghezza	cm. 180
Altezza max	cm. 120

Larghezza	cm. 210
Lunghezza	cm. 180
Altezza max	cm. 120

CAMPI PERPETUI ADULTI (Cimitero Maggiore):

CAMPI PERPETUI ADULTI
(Cimitero Maggiore):

Larghezza	cm. 80
Lunghezza	cm. 180
Altezza max	cm. 120

Larghezza	cm. 210
Lunghezza	cm. 180
Altezza max	cm. 120

CAMPI BAMBINI (Cimitero Maggiore): NON PREVISTO

Larghezza	cm. 50
Lunghezza	cm. 150
Altezza max	cm. 120

CAMPI ADULTI (Cimitero Noga): NON PREVISTO

Larghezza	cm. 65
Lunghezza	cm. 165
Altezza max	cm. 120

- La lastra verticale (comprensiva di croci, madonnine, ecc.) non deve superare l'altezza di mt. 1,20 dal piano di campagna;
- Le piante ornamentali dovranno essere di piccole dimensioni (la chioma non deve fuoriuscire dal perimetro del monumento) e posate all'interno del monumento stesso, onde evitare che siano di intralcio al passaggio delle persone o sporchino le lapidi vicine;
- La superficie complessiva delle lapidi copritomba non deve essere superiore ai due terzi della superficie del monumento funerario¹;
- Eventuali epigrafi in lingua straniera sono ammesse solo se viene trasmessa la traduzione in italiano all'incaricato del Servizio Gestione del Territorio;
- I nuovi monumenti funebri devono rispettare l'allineamento stabilito dall'ufficio tecnico comunale

Ogni qualvolta debba essere posata una lapide, è obbligatorio avvisare il custode del Cimitero, affinché lo stesso possa dare le indicazioni utili per la posa della lapide stessa verificando gli allineamenti esistenti tra i monumenti e inoltre possa accertare che il lavoro sia svolto a regola d'arte, tenendo presente che il custode del cimitero dovrà segnalare al Servizio Gestione del Territorio eventuali prescrizioni non rispettate dai posatori.

d) REINUMAZIONI

Nel caso di reinumazioni a seguito di esumazioni ordinarie gli esiti dei fenomeni cadaverici potranno, a scelta dei congiunti, essere cremati o inumati nuovamente per un periodo non inferiore ad anni cinque. In questo caso ci sono due possibilità: posa, senza ulteriori spese, di copri-tomba provvisorio fornito dal Comune oppure, previa richiesta al Servizio Gestione del Territorio, reimpiego della lapide rimasta a disposizione dopo l'esumazione ordinaria, purché i materiali siano in buono stato di conservazione e rispondano ai requisiti prescritti per la nuova sepoltura, con costi di posa a totale carico del richiedente.

e) TUMULAZIONE

I loculi possono essere a più piani sovrapposti. Ogni loculo deve avere uno spazio

¹ La superficie drenante minima prevista dalla normativa vigente è almeno un terzo della superficie della fossa. L'aumento della superficie drenante rispetto ai minimi di legge contribuisce a migliorare il processo di mineralizzazione.

libero per il diretto accesso del feretro, in modo da consentirne la collocazione per scorrimento.

Le dimensioni interne non devono essere inferiori alle seguenti misure: lunghezza 2,25 m, larghezza 0,75 m, altezza 0,70 m, più lo spessore della parete di chiusura; numero massimo di piani non superiore a quelli esistenti.

La struttura del loculo e del manufatto deve rispondere ai requisiti richiesti per le strutture in zona sismica. Le solette devono essere dimensionate con sovraccarico di almeno 250 kg/mq; I piani di appoggio dei feretri devono essere inclinati verso l'interno in modo da evitare fuoriuscita di liquido.

Tutte le pareti devono avere caratteristiche di impermeabilità ai liquidi e ai gas ed essere in grado di mantenere nel tempo tali proprietà.

La chiusura del tumulo deve essere realizzata in mattoni ad una testa o con lastra di cemento armato vibrato, o con altro materiale avente le stesse caratteristiche di stabilità, di spessore atto ad assicurare la dovuta resistenza meccanica e sigillata in modo da rendere la chiusura stessa a tenuta ermetica.

Le salme destinate a tumulazione devono essere chiuse in duplice cassa, l'una di legno, l'altra di metallo. Sulla cassa deve essere apposta una targhetta con l'indicazione del nome, del cognome, data di nascita e morte del defunto.

Nel caso di tumulazione di resti e di ceneri non è necessaria la chiusura del tumulo, è sufficiente l'usuale piastra di marmo o materiale equivalente.

f) SEPOLTURE PRIVATE - EDICOLE PRIVATE

Alle sepolture private si applicano le disposizioni generali stabilite dal Regolamento di Polizia Mortuaria.

Le edicole private possono essere divise in due categorie: a sviluppo verticale fuori terra (epigeo - cappelle) e a sviluppo ipogeo (tombe).

I terreni destinati a tombe e cappelle lungo i muri perimetrali sono tutti edificati; tombe e cappelle private di nuova costruzione possono essere costruite su una porzione limitata dell'ampliamento.

Le tombe a sviluppo ipogeo non devono superare la quota più bassa di quelle esistenti.

La costruzione delle sepolture private è soggetta a rilascio di permesso di costruire. I singoli progetti di costruzione di sepolture private debbono essere approvati dal competente organo del Comune, su conforme parere dell'Azienda Sanitaria Locale, osservate le disposizioni di cui ai capi 14 e 15 del D.P.R. 10 settembre 1990, n. 285 e quelle specifiche contenute nella regolamentazione comunale in materia.

Nell'atto di approvazione del progetto viene definito il numero di salme che possono essere accolte nel sepolcro.

Le sepolture private non devono avere accesso diretto dall'esterno del cimitero.

Art.2. Interventi ammessi

a) CAMPI DI INUMAZIONE

Gli interventi previsti dal piano per i monumenti funebri presso i campi di inumazione sono:

- manutenzione ordinaria
- manutenzione straordinaria
- ricostruzione

- nuova costruzione

Per tutti gli interventi, compresa la manutenzione ordinaria, è obbligatorio avvisare il custode del Cimitero, affinché lo stesso possa dare le indicazioni utili per la posa della lapide stessa e verificare gli allineamenti esistenti tra i monumenti.

Il custode del Cimitero deve accertare che il lavoro sia svolto a regola d'arte, e deve segnalare al Servizio Gestione del Territorio eventuali prescrizioni non rispettate dai posatori.

- La **manutenzione ordinaria** è volta al mantenimento dell'efficienza e del decoro della struttura e consiste nella riparazione e/o sostituzione di parti degradate con analoghe aventi identica forma, dimensione e materiale. (A titolo di esempio: è manutenzione ordinaria la sostituzione di una lastra copritomba danneggiata).

La manutenzione ordinaria è oggetto di semplice comunicazione al Servizio di Gestione del territorio.

- La **manutenzione straordinaria** riguarda le opere e le modifiche necessarie per rinnovare e sostituire parti anche strutturali (a titolo di esempio: sostituzione di tutte le lapidi -copritomba e verticale). In questo caso è fatto obbligo di rispettare tutte le indicazioni dell'art.1 c).

La manutenzione straordinaria è soggetta ad autorizzazione **secondo il modello da ritirare presso il Servizio Gestione del Territorio oppure scaricabile dal sito internet del Comune.**

- La **ricostruzione** riguarda i casi di cui all'art.1 d) e consiste nel riutilizzo, su autorizzazione comunale, delle stesse lapidi in caso di reinumazione.

- La **nuova costruzione** di monumenti funebri nei campi di inumazione è subordinata al rispetto delle condizioni dell'art.1 c) ed è soggetta ad autorizzazione secondo il modello da ritirare presso il Servizio Gestione del Territorio oppure scaricabile dal sito internet del Comune.

b) SEPOLTURE PRIVATE – EDICOLE PRIVATE

Gli interventi previsti dal piano per tutte le tipologie delle edicole funerarie e dei loculi e ossari comunali sono i seguenti:

- manutenzione ordinaria
- manutenzione straordinaria
- restauro e risanamento conservativo
- ristrutturazione edilizia
- ricostruzione
- nuova costruzione

Per tutti gli interventi, compresa la manutenzione ordinaria, è obbligatorio avvisare il custode del Cimitero, affinché lo stesso possa dare le indicazioni utili .

Il custode del Cimitero deve accertare che il lavoro sia svolto a regola d'arte, e deve segnalare al Servizio Gestione del Territorio eventuali prescrizioni non rispettate.

Manutenzione straordinaria, restauro e risanamento conservativo, ristrutturazione, ricostruzione, nuova costruzione sono soggetti a permesso di costruire.

I progetti di restauro, risanamento, ristrutturazione, ricostruzione e nuova costruzione saranno autorizzati dal Responsabile del Servizio Gestione del Territorio , che valuterà il corretto inserimento nell'ambiente circostante.

- La **manutenzione ordinaria** riguarda le opere di riparazione o sostituzione di parti degradate (ad esempio sostituzione di lapidi rotte) e quelle necessarie ad integrare o mantenere in efficienza gli impianti di smaltimento acque meteoriche.

La manutenzione ordinaria consiste di norma nelle operazioni di:

tinteggiatura, pulitura esterna e rifacimento degli intonaci;

riparazione degli infissi, grondaie, pluviali, recinzioni, manti di copertura e pavimentazioni esterne;

riparazione e sostituzione di infissi e pavimenti esterni e interni.

- La **manutenzione straordinaria** riguarda le opere e le modifiche necessarie per rinnovare e sostituire parti anche strutturali.

Si tratta di interventi di carattere conservativo, che interessano porzioni limitate della struttura del manufatto:

nuova formazione di intonaci e rivestimenti esterni e interni;

rifacimento della copertura, senza modifiche di quote di imposta, della sagoma originaria e con sostituzione parziale di elementi strutturali degradati.

- Il **restauro e risanamento conservativo** riguarda interventi rivolti alla conservazione del manufatto edilizio, per assicurarne la funzionalità mediante un insieme sistematico di opere nel rispetto degli elementi tipologici, formali e strutturali dell'organismo stesso.

Riguarda il restauro architettonico e/o il ripristino delle parti alterate:

restauro e ripristino dei fronti esterni e interni;

ripristino degli elementi di originaria caratterizzazione dell'organismo edilizio quali modanature, lesene, opere scultoree, tipo di copertura e materiali di finitura;

conservazione della posizione e quota delle murature portanti, solai, tetto .

- La **ristrutturazione edilizia** riguarda interventi rivolti alla trasformazione del manufatto edilizio mediante un insieme sistematico di opere che possono portare ad un organismo edilizio in tutto o in parte diverso dal precedente.

Tali interventi, che hanno per oggetto la conservazione dei principali elementi compositivi, tipologici, comprendono il ripristino o la sostituzione di alcuni elementi costitutivi del manufatto attraverso i seguenti parametri:

altezza dei fronti allineata ai manufatti circostanti;

allineamento dei fronti dei manufatti adiacenti.

- La **ricostruzione** consiste nella riedificazione, previa demolizione, di manufatti la cui situazione sia di elevato degrado statico, documentata, che renda problematico il recupero attraverso il restauro o la ristrutturazione.

Nelle operazioni di ricostruzione è fatto obbligo mantenere:l'allineamento dei fronti;

altezza dei fronti allineata a quella dei manufatti circostanti;

il numero massimo di piani fuori terra non può comunque essere superiore a 5.

- Le **nuove costruzioni** dovranno attenersi,per quanto possibile, alle tipologie esistenti, per conferire al cimitero un carattere di uniformità.

Le finiture esterne dovranno essere predisposte nel rispetto delle forme e dei materiali finora utilizzati, sia per le edicole private che per i colombari, i copri – tomba e le lapidi; il numero massimo di piani fuori terra non può comunque essere superiore a 5.

L'allontanamento delle acque meteoriche di scolo dovrà essere realizzato mediante l'allacciamento con le tubazioni interrato ai collettori principali del cimitero. Nel progetto esecutivo di ampliamento si provvederà ad individuare un'apposita area per nuova costruzione di sepolture private, con indicazione della superficie dei singoli lotti.

Art.3 Tipologie, tecniche e materiali costruttivi

Il Responsabile del Servizio Gestione del Territorio valuterà il corretto inserimento dell'opera nell'ambiente circostante in relazione alla tipologia di tomba e ai materiali scelti.

In generale i manti di copertura dovranno essere realizzati preferibilmente con lamiera di rame. In alternativa si potranno utilizzare alluminio preverniciato e acciaio zincato preverniciato preferibilmente di colore rame.

Materiali da impiegarsi per le costruzioni:

muratura intonacata e tinteggiata, con colorazioni che armonizzino con l'intorno;
rivestimenti con lastre di pietra, marmo, granito lucido, fiammato o spazzolato;
vetro, ferro, alluminio preverniciato, rame, bronzo.

Art.4 Lavori privati nei cimiteri

Le sepolture private devono essere mantenute in stato di efficienza e decoro secondo le seguenti condizioni:

1. La manutenzione delle sepolture private spetta ai concessionari, per le parti da loro costruite o installate.
2. La manutenzione comprende ogni intervento ordinario e straordinario, nonché l'esecuzione di opere o restauri che il Comune ritenesse di prescrivere in quanto valutata indispensabile od opportuna per motivi di decoro, di sicurezza o di igiene.
3. Nelle sepolture private costruite dal Comune e in cui la tipologia costruttiva non presenti soluzioni di continuità tra una concessione e l'altra, il Comune provvede alla manutenzione ordinaria e straordinaria dei manufatti e i concessionari sono tenuti a corrispondere annualmente l'apposito canone, previsto dal tariffario, in ragione del numero di posti in concessione.
4. Da tale manutenzione sono escluse le parti decorative installate dai concessionari, gli eventuali corpi o manufatti aggiunti dai concessionari, l'ordinaria pulizia.
5. Qualora il concessionario non provveda al pagamento del canone, il Comune provvede alla dichiarazione di decadenza della concessione.

Art.5 Termini di costruzione dell'opera

Le concessioni in uso di aree per le sepolture private impegnano il concessionario alla sollecita presentazione del progetto ed all'esecuzione delle opere relative entro 24 mesi dalla data di emissione del documento contabile corrispondente all'assegnazione, pena la decadenza del diritto.

Qualora l'area non sia ancora disponibile alla data della concessione, detto termine decorre dall'effettiva disponibilità e consegna dell'area stessa.

Per giustificati motivi, il Sindaco può concedere una proroga di 6 mesi.

Art.6 Imprese e lavori privati

Per l'esecuzione di opere, restauri, riparazioni, manutenzioni straordinarie, che non siano riservate al Comune, gli interessati devono avvalersi dell'opera di privati imprenditori. Questi ultimi devono munirsi di apposita autorizzazione annuale del Comune, da rilasciarsi dietro domanda corredata dal certificato di iscrizione alla competente categoria professionale (salvo il caso di costruzione della propria tomba di famiglia).

L'autorizzazione annuale da rilasciarsi a privati imprenditori è subordinata alla stipula di una polizza assicurativa relativa agli eventuali danni a cose e persone, che potessero verificarsi durante i lavori, i cui massimali vanno fissati annualmente dal Comune. E' vietato alle imprese svolgere nel cimitero azione di accaparramento di lavori o svolgere attività comunque censurabili.

La costruzione delle sepolture private è soggetta al "Permesso di Costruire (artt. 10-21 del D.P.R. 6 giugno 2001 N. 380 e s.m. e i.). Nell'atto di approvazione del progetto deve essere definito il numero di salme che possono essere accolte nel sepolcro. Per progetti relativi ad aree per sepolture a sistema d'inumazione, la capienza è determinata in base al rapporto tra la superficie dell'area e il coefficiente 3,50 (sup.minima di legge per inumazione).

La costruzione delle opere, deve essere contenuta nei limiti dell'area concessa e non deve essere di pregiudizio alle opere confinanti o ai servizi del cimitero. Le variazioni di carattere ornamentale, il restauro, il risanamento conservativo e la manutenzione straordinaria, sono soggette al Permesso di Costruire. La ristrutturazione, le varianti rilevanti, anche in corso d'opera, sono soggette al Permesso di costruire. I concessionari di sepoltura privata hanno facoltà di collocare, previa autorizzazione del Responsabile d'ufficio, lapidi, ricordi e similari.

Art.7 Responsabilità dei concessionari

I concessionari delle sepolture sono responsabili della regolare esecuzione delle opere e di eventuali danni arrecati a persone o cose, salvo diritto di rivalsa nei confronti dell'imprenditore cui sono stati affidati i lavori.

Art.8 Recinzione delle aree

Nella costruzione di tombe di famiglia l'impresa deve cingere lo spazio assegnato, per evitare eventuali danni a persone o cose. E' vietato occupare spazi attigui, senza l'autorizzazione del Responsabile del Servizio Gestione del Territorio.

I materiali di scavo e di rifiuto devono essere di volta in volta trasportati alle discariche o al luogo indicato dall'ufficio; in ogni caso l'impresa deve ripulire il terreno e ripristinare le opere eventualmente danneggiate.

E' permessa la circolazione dei veicoli delle imprese per l'esecuzione dei lavori nei percorsi e negli orari prescritti dal Responsabile dell'ufficio.

E' vietato attivare sull'area concessa laboratori di sgrossamento dei materiali. Per esigenze di servizio può essere ordinato il trasferimento dei materiali in altro spazio.

L'orario di lavoro per le imprese è fissato dal Responsabile dell'Ufficio

Tecnico; salvo particolari esigenze tecniche, riconosciute dall'ufficio, è vietato lavorare nei giorni festivi e comunque in occasione della Commemorazione dei Defunti. Il Responsabile del Servizio di Gestione del Territorio controlla che l'esecuzione delle opere sia conforme ai progetti approvati, alle autorizzazioni ed ai permessi rilasciati. Inoltre esso accerta, a lavori ultimati, la regolare esecuzione delle opere e propone all'Ufficio di ragioneria, nel caso di risultato favorevole, la restituzione del deposito cauzionale.